



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2020, proposto da

, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini, n. 1;

contro

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Igor Janes e Roberto Nania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Roberto Nania in Roma, via Carlo Poma n.2;

nei confronti

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Jutta Segna, Fabrizio Cavallar e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Antonio Lirosi e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*****), Comune di *****), Regione *****), *****
*****), non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 149/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale autonomo proposto da *****);

Visti gli atti di costituzione in giudizio di *****), della ***** e di *****);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Roberto Nania, Luca Graziani e Antonio Lirosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. ***** (di seguito anche solo *****
******) è concessionaria dell'autostrada Brennero-Modena (A22), lungo la cui tratta è situata (al Km 95+90, in direzione nord), l'area di servizio Laimburg est, nel Comune di *****. In detta area di servizio *****
*****) (di seguito anche solo *****) ha gestito un punto di vendita di carburante (dal 1971 fino al gennaio 2007), in seguito gestito da ***** (di seguito anche solo ******) per un periodo di 10 anni (dal 2007 al 2017) e, più recentemente, da ***** (a partire dal 2017).

1.1 Nel 2004, in occasione dell'effettuazione di scavi per lo spostamento di alcuni serbatoi interrati, si è evidenziato uno stato di contaminazione dell'area

sia nella matrice terreni che nelle acque sotterranee.

*****), allora titolare del punto, ha, quindi, avviato, insieme con la
esecutrice ***** (d'ora in avanti anche *****), il
procedimento di bonifica del sito, presentando il piano di caratterizzazione ed
i progetti preliminari e definitivi di bonifica.

Le attività di bonifica previste in progetto consistevano, in particolare, nella
realizzazione di un sistema di ossigenazione della falda di tipo passivo
mediante l'applicazione di pacchetti filtranti nei pozzi di monitoraggio
(piezometri) da PM1 a PM13 con l'obiettivo di raggiungere, quanto alle acque
sotterranee, "valori di concentrazione limite accettabili previsti dal DGP
1072/05 per le acque sotterranee e dalle DGP 3243/08 e DGP 29/5/2012
relativamente ai parametri analizzati" e, quanto al terreno, "valori di
concentrazione limite accettabili (VCLA) previsti dal DGP 1072/05 per il
terreno (siti ad uso commerciale ed industriale) e dalle DGP 3243/08 e DGP
29/5/2013 relativamente ai parametri idrocarburi leggeri $C \leq 12$ e idrocarburi
pesanti $C > 12$ " (così la Relazione n. 1650820051/EM6130 a firma della
***** del gennaio 2017).

1.2 A fine marzo 2013 è stato comunicato l'inizio dei relativi lavori e nel 2016
***** ha chiesto di autorizzare la chiusura del procedimento
ambientale tramite analisi di rischio per le acque sotterranee e per la matrice
suolo.

La ***** - ***** ,
Ufficio gestione rifiuti ha rigettato tale richiesta con provvedimento prot.
231467 del 21 aprile 2016, motivando il diniego in particolare con la
circostanza che "nell'acqua di falda e nel terreno la contaminazione da
idrocarburi non sia diminuita anzi, in alcuni piezometri, risulti leggermente
aumentata".

2. Avverso detto provvedimento prot. 231467 del 21 aprile 2016 della
***** - ***** , Ufficio

gestione rifiuti è insorta, dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, ***** proponendo ricorso n. R.G. 172/2016.

2.1 Nelle more di tale giudizio, con provvedimento del 7 luglio 2016, il Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti della Provincia ha invitato ***** a elaborare “un progetto preliminare ai sensi dell'art. 5 della d.g.p. n. 1072/2005, col quale si dimostri che gli obiettivi di bonifica non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili”, da presentarsi entro il 31 gennaio 2017, ammonendo che il progetto “dovrà definire in maniera univoca la quota parte di contaminazione ascrivibile al soggetto responsabile (*****)”.

Contestualmente, il Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti ha revocato la propria precedente comunicazione del 21 aprile 2016, impugnata con il ricorso n. 172/2016 e, pertanto, con sentenza n. 247/2017, pubblicata il 25 luglio 2017, il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 172/2016 per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Nel gennaio 2017 ***** ha presentato alla Provincia un nuovo progetto di bonifica ai sensi dell'art. 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2005, contenente anche l'analisi di rischio specifica per la determinazione del rischio correlato alle concentrazioni residue. Nella relazione di accompagnamento si è evidenziato che:

- dai dati tecnici e oggettivi riportati “non è ascrivibile a ***** la responsabilità degli aumenti di concentrazione del parametro idrocarburi totali rilevati nei pozzi di monitoraggio PM5, PM8 e PM13, nonché la presenza di prodotto rilevata nel pozzo PM8 tra settembre 2016 e dicembre 2017”;
- l'analisi delle attività di caratterizzazione e bonifica condotte e l'impegno economico profuso nel corso degli anni “dimostrano l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi di bonifica con l'applicazione delle migliori tecnologie di bonifica a costi sopportabili”;
- la quota parte di contaminazione ascrivibile a ***** , come soggetto responsabile, è costituita dalla contaminazione residua nella sorgente terreni

arealmente [...] come rilevato durante le attività di collaudo del novembre 2015”.

In merito al prosieguo dell'iter ambientale, la relazione allegata al progetto di bonifica ha proposto:

- l'interruzione delle attività di campionamento, essendo stato verificato un rischio accettabile;
- la disattivazione e la rimozione dell'impianto SVE/BV, che era ancora operante dal 2013 e aveva esaurito la propria funzionalità;
- la rimozione e il successivo smaltimento dei “filter socks” ancora presenti.

3.1 La Provincia ha, quindi, deciso di affidare a un consulente, il geol. dott. ***** , uno studio, volto a individuare il responsabile della contaminazione residua.

Detto consulente ha concluso la sua relazione affermando che “la contaminazione da idrocarburi sia riconducibile ad uno «spill» di gasolio/olio combustibile, che si è manifestato con maggior probabilità prima del 2013 che dopo il 2013 e che le oscillazioni sporadiche delle concentrazioni di idrocarburi siano dovute ad infiltrazioni di gasolio fresco [...] durante l'attività di rifornimento del punto di vendita”.

3.2 Con nota del 15 giugno 2018 **** ha presentato osservazioni alla menzionata relazione del consulente, chiedendo alla Provincia un supplemento di istruttoria sull'identificazione delle matrici di rilascio.

Su richiesta dell'Amministrazione provinciale, il consulente geol. dott. ***** ha, quindi, preso posizione sulle osservazioni presentate dalla ricorrente con nota del 23 luglio 2018.

3.3 Ad esito di tale supplemento istruttorio, con provvedimento del 29 agosto 2018 il Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti della Provincia ha rilasciato a **** la “certificazione di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (analisi di rischio)”, limitatamente all'area di erogazione per mezzi pesanti, ritenendo non potersi escludere la presenza sul resto dell'area di contaminazioni del sottosuolo, e con la precisazione che “qualsiasi futura movimentazione di

terreno sull'areale succitato può essere eseguita solo se autorizzata dall'Ufficio Gestione rifiuti" e che "il sito verrà inserito nel catasto dei siti contaminati".

4. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2018 e depositato il 15 novembre 2018, ***** ha impugnato dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano il suddetto provvedimento del 29 agosto 2018 del Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti della Provincia chiedendone l'annullamento.

4.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:

- 1) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, nonché dell'art. 5 Dgp 4.4.2005, n. 1072 ss.mm., nonché dell'art. 242, D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.;*
- 2) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, nonché dell'art. 5 Dgp 4.4.2005, n. 1072 ss.mm., nonché dell'art. 242, D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.;*
- 3) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, nonché dell'art. 5 D.G.P. n. 1072 del 2005 ss.mm., nonché dell'art. 242, D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.; violazione del principio di "precauzione" di cui all'art. 301, c.1, Codice Ambiente, art. 191 TFUE;*
- 4) *Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;*
- 5) *Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17 per difetto di motivazione;*
- 6) *Illegittimità per difetto assoluto di motivazione e comunque per indecifrabilità della motivazione;*
- 7) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, nonché dell'art. 5 Dgp 4.4.2005, n. 1072 ss. mm., nonché dell'art. 242 D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti;*

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17, per difetto assoluto di motivazione;

8) *Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17 per difetto assoluto di motivazione (anche con riguardo alla ‘risposta’ del geologo consulente in data 15.6.2018 acclusa al provvedimento provinciale);*

9) *Violazione della L. 241/1990 ss.mm. e dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo; eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione;*

10) *Eccesso di potere per irragionevolezza, incertezza e perplessità manifeste.*

4.2 In via istruttoria, ***** ha chiesto “disporsi apposta CTU/verificazione al fine di confermare l’irragionevolezza delle valutazioni operate dall’Amministrazione provinciale in relazione al «progetto di bonifica» del gennaio 2017 e all’analisi di rischio elaborate dalla ditta ***** , con particolare riguardo alla asserita impossibilità di realizzare gli obiettivi di bonifica in termini di migliori tecnologie disponibili (MTD), con costi sostenibili ed accertare la presenza, nel sottosuolo delle aree oggetto di bonifica, di serbatoi di carburante interrati e delle relative tubazioni”.

4.3 Nell’instaurato giudizio si sono costituiti la ***** ***** ed ***** chiedendo il rigetto del ricorso presentato. La sola ***** ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività e per mancata impugnazione di atti presupposti.

Si è costituita in giudizio anche ***** che, nel declinare ogni responsabilità riferita al periodo in cui ha gestito il servizio di erogazione dei carburanti presso l’area di servizio “Laimburg Est” e nell’indicare ***** quale unico soggetto responsabile dell’inquinamento riscontrato (e sottolineando la propria totale estraneità rispetto al procedimento di bonifica ambientale), ha insistito per il rigetto del ricorso.

5. Ad esito del relativo giudizio l’adito T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza in epigrafe n. 149 del 25 giugno 2019, ha accolto il

ricorso (con riguardo al primo, al secondo e al sesto motivo) e, per l'effetto, ha annullato:

- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente del 29 agosto 2018;

- l'ivi richiamato progetto di bonifica n.165080051/EM6130 del gennaio 2018 (rectius: 2017) e l'analisi di rischio, elaborato dalla ditta *****
**** per conto di *****.

Più segnatamente, il T.R.G.A. ha ritenuto fondati il primo e secondo motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che “***** non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per essere autorizzata alla bonifica con misure di sicurezza” (p. 19 della sentenza impugnata).

Ha, poi, ritenuto fondato anche il sesto motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che nelle premesse del provvedimento provinciale del 29 agosto 2018 si dà atto che è stato esaminato l'anzidetto progetto di bonifica del gennaio 2017 elaborato da ***** per conto di **** “ma nulla viene riferito in ordine alla valutazione dello stesso e, in particolare, sulla mancata dimostrazione da parte di **** dell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di bonifica nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili, che costituisce il presupposto indispensabile ai fini dell'autorizzazione alla bonifica con misure di sicurezza prima e del rilascio della relativa certificazione di avvenuta bonifica dopo” (p. 20 della sentenza impugnata).

6. Con ricorso notificato il 21 gennaio 2020 e depositato il 25 gennaio 2020 ***** ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con rigetto del ricorso proposto in primo grado da *****.

6.1 A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i motivi così rubricati:

1) *violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 dgp n. 1072/2005; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dell'art. 88 c.p.a. per motivazione erronea,*

illogica e contraddittoria.

7. Con ricorso notificato il 23 gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020 anche **** ha proposto appello incidentale autonomo avverso la sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano n. 149 del 25 giugno 2019 chiedendone la riforma con reiezione del ricorso proposto in primo grado da *****.

7.1 A sostegno dell'impugnazione incidentale ha dedotto i motivi così rubricati:

1) *con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività e per omessa impugnazione dei provvedimenti presupposti.*

2) *con riferimento al primo, secondo e sesto motivo di ricorso.*

8. Nelle date, rispettivamente, del 23 marzo 2020 e del 3 aprile 2020 si sono costituiti in giudizio ***** e la *****.

8.1 In particolare, l'appellata ***** ha chiesto:

- in via principale, di “dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, respingere in quanto infondati il ricorso in appello dd.22.01.2020 di ***** e l'appello incidentale autonomo dd.23.01.2020 di *****”;

- in via subordinata l'“accoglimento dei motivi nn.3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del ricorso introduttivo, che vengono integralmente riproposti nel presente giudizio d'appello in quanto dichiarati assorbiti e non esaminati dal T.R.G.A. di Bolzano” con annullamento degli atti e i provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado;

- in via istruttoria l'“espletamento di una CTU / verifica al fine di: a) confermare l'irragionevolezza delle valutazioni operate dall'Amministrazione provinciale in relazione al “progetto di bonifica” del gennaio 2017 ed all'analisi di rischio elaborate dalla ditta ***** , con particolare riguardo alla asserita impossibilità di realizzare gli obiettivi di bonifica in termini di migliori tecnologie disponibili (MTD) e con costi

sostenibili; b) accertare la presenza nel sottosuolo delle aree oggetto di bonifica di serbatoi carburanti interrati e delle relative tubazioni”.

8.2 La Provincia ***** ha, invece, chiesto l'accoglimento degli appelli proposti.

9. Il 28 aprile 2023 la Provincia *****, l'appellante in via principale, l'appellante in via incidentale e ***** hanno depositato memorie difensive.

9.1 Le medesime parti hanno depositato, in data 10 maggio 2023, memorie in replica.

10. All'udienza pubblica del 31 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve muoversi, per ragioni di priorità logico-giuridica, dall'esame dell'appello incidentale autonomo proposto da *****.

1.1 Prima di scrutarne il merito occorre, tuttavia, esaminare l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata da *****.

Secondo quest'ultima la ***** avrebbe mostrato acquiescenza rispetto alla sentenza del T.R.G.A. n.149/2019 in quanto, a seguito di tal pronuncia, oltre ad aver riattivato l'impianto di bonifica, ha:

- inviato, nel febbraio 2020, all'Ufficio gestione rifiuti della Provincia una relazione a firma della ***** avente ad oggetto “progetto di bonifica ai sensi dell'art. 5 della DGP n.1072/2005 e s.m.i.”;
- presentato, in data 20 luglio 2021, sempre al medesimo ufficio, un progetto di bonifica ai sensi della D.G.P. n.102 del 2021;
- inviato, nell'agosto 2021, nel corso del procedimento attivato dalla Provincia “per individuare il responsabile della comunicazione ex art. 242 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152”, un report a firma della ***** avente ad oggetto “considerazioni tecniche in merito allo stato di contaminazione delle acque sotterranee dei pozzi di monitoraggio PM 5, PM 8, e PM 13”.

1.2 L'eccezione in parola non può trovare accoglimento.

Dette condotte non integrano acquiescenza rispetto alla sentenza qui impugnata.

E, infatti, l'assunzione ad opera della parte soccombente di iniziative procedurali (quale la presentazione di una nuova istanza) in conseguenza della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venire meno, di regola, l'interesse della stessa all'appello, a meno che non emerga in modo univoco, in linea con il carattere del giudizio amministrativo di processo di parti ed argomentando ex art. 84 comma 4 c.p.a., la volontà di accettare l'assetto di interessi disegnato dalla sentenza.

Deve, peraltro, aggiungersi, che il nuovo procedimento amministrativo risulta a tutt'oggi pendente e presenta un oggetto parzialmente diverso riferendosi anche a nuovi profili di contaminazione nei pozzi PM5, PM8 e PM13 (esterni alla zona interessata dalla certificazione impugnata in primo grado, la cui portata è, infatti, limitata alla sola area di erogazione per mezzi pesanti).

2. Nel merito l'appello incidentale autonomo proposto da ***** è infondato e va respinto.

2.1 Con il primo motivo dell'appello incidentale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha disatteso, ritenendola generica ed infondata, l'eccezione di inammissibilità per tardività e mancata impugnazione di provvedimenti presupposti sollevata da **** con riguardo al ricorso di primo grado proposto da *****.

Si osserva che nel corso del giudizio di primo grado **** ha eccepito che l'impostazione del procedimento di bonifica dalla stessa avviato sarebbe stata nota fin dal 2004 e che detta impostazione non sarebbe stata oggetto di contestazione da parte di ***** né al momento dell'approvazione del piano di caratterizzazione con decreto Prot. 29/6 del 15 luglio 2004, né, successivamente, all'atto dell'approvazione del primo progetto preliminare di bonifica dei terreni né del progetto definitivo di bonifica delle acque sotterranee (approvato dalla Provincia in data 9 febbraio 2009), né ancora al momento dell'approvazione del progetto definitivo di bonifica per i

terreni e dell'integrazione al progetto di bonifica per le acque sotterranee. Inoltre, **** ha eccepito la mancata impugnazione da parte di ***** della nota della Provincia di ***** in data 7 luglio 2016 con cui l'amministrazione provinciale acconsentiva a che **** presentasse un progetto per dimostrare che gli obiettivi di bonifica non potessero essere raggiunti nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili con conseguente applicazione dell'analisi di rischio per le concentrazioni residue definendo in maniera univoca la quota parte di contaminazione ascrivibile all'istante (con ciò distinguendola dalla ulteriore e diversa contaminazione riscontrata). **** ha pure aggiunto che tutti tali atti erano ben noti a ***** che ha sempre partecipato al procedimento di bonifica ed è sempre stata in copia nei relativi carteggi.

Secondo parte appellante in via incidentale il giudice di prime cure avrebbe, in particolare, errato nel ritenere che:

- “i richiamati atti di approvazione del piano di caratterizzazione e dei progetti di bonifica non possono considerarsi «atti presupposti» dell'impugnata certificazione di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (analisi di rischio)”;
- “il nesso di presupposizione tra due atti può ritenersi sussistente solo quando tra di essi vi sia un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria [...]” mentre il provvedimento impugnato non costituirebbe una “conseguenza inevitabile” degli atti cronologicamente precedenti perché costituirebbe una “variante” agli stessi.
- solo la certificazione di avvenuta bonifica sarebbe direttamente lesiva degli interessi di *****;
- la nota del 7 luglio 2016 della Provincia Autonoma “sarebbe un “atto interlocutorio privo di attuale lesività della situazione giuridica della ricorrente e quindi non impugnabile ex se”.

A sostegno della doglianza in scrutinio parte appellante in via incidentale deduce che già la documentazione progettuale presentata da **** nel corso del procedimento avrebbe chiarito come il progetto di bonifica fosse limitato

alla sola porzione di area ove nel 2004 era stata riscontrata una potenziale contaminazione. Aggiunge che, nel corso del medesimo procedimento, sarebbe stata definita, mediante sondaggi successivi, la porzione di sito effettivamente interessata dagli interventi (id est l'area di erogazione per mezzi pesanti) sicché *****', avendo preso parte alle operazioni, sarebbe stata consapevole sin dal 2009 che il progetto di bonifica interessasse solo una porzione dell'area di servizio (ossia solo quella ove a seguito dell'indagine era stata rilevata una potenziale contaminazione).

Secondo parte appellante in via incidentale il rapporto tra progetto di bonifica e certificato di avvenuta bonifica rappresenterebbe, poi, un'ipotesi in cui vi è consequenzialità diretta tra gli atti amministrativi atteso che il certificato si limiterebbe a dare atto che il progetto di bonifica è stato correttamente eseguito non recando alcuna diversa o autonoma valutazione, fatta eccezione per la verifica dei presupposti (ossia l'esecuzione del progetto di bonifica).

Sotto altro profilo parte appellante in via incidentale osserva che già nel 2009 **** si era riservata di proporre dei valori calcolati mediante analisi di rischio ma che la Provincia di ***** aveva respinto la stessa con nota del 21 aprile 2016 (pure impugnata, come detto, da **** con autonomo ricorso n. R.G. 247/2017) mettendo in rilievo che “la contaminazione da idrocarburi non sia diminuita anzi, in alcuni piezometri, risulti leggermente aumentata” e che durante i lavori di adeguamento del distributore alla legge provinciale n. 8/2002 “saranno previsti degli scavi il cui materiale dovrà essere smaltito ai sensi della normativa sui rifiuti”. Più segnatamente, **** ha impugnato tale determinazione innanzi al T.R.G.A. rappresentando che vi fossero delle nuove contaminazioni a sé non ascrivibili e che i lavori di adeguamento (e quindi gli scavi) fossero di competenza del nuovo gestore (o, al più, del proprietario *****). Si aggiunge che, con successiva nota del 7 luglio 2016, la Provincia, superando la propria precedente determinazione, ha stabilito che **** avrebbe dovuto elaborare “un progetto preliminare [...] col quale si dimostri che gli obiettivi di bonifica non possono essere raggiunti

nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili [...] e che il progetto dovrà definire in maniera inequivoca la quota parte di contaminazione ascrivibile al soggetto responsabile". Secondo parte appellante in via incidentale detta nota del 7 luglio 2016 non potrebbe essere, come affermato dal T.R.G.A., un atto meramente interlocutorio in quanto con esso la Provincia ***** avrebbe accolto le richieste di **** relative alla prosecuzione del procedimento di bonifica ed avrebbe chiarito in maniera del tutto inequivoca che, in presenza dei necessari presupposti (da valutare ai fini della certificazione), avrebbe ritenuto concluso l'intervento di bonifica pur in presenza di concentrazioni residue purché fosse dimostrato che i valori di concentrazione accettabile non potessero essere raggiunti nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

2.1 Il motivo non è fondato.

Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure il primo atto autenticamente lesivo della posizione giuridica di ***** è rappresentato dalla certificazione di avvenuta bonifica del 29 agosto 2018 rilasciata dal Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti della Provincia ***** ****B*****, atto conclusivo del procedimento in cui sono confluiti gli esiti delle operazioni compiute e che esprime, limitatamente alla sola area di erogazione per mezzi pesanti, una autonoma valutazione positiva in ordine alla sussistenza delle condizioni poste dall'art. 5 della D.G.P. n. 1072 del 2005. Per contro, l'approvazione del piano di caratterizzazione avvenuta con decreto Prot. 29/6 del 15 luglio 2004, l'approvazione del primo progetto preliminare di bonifica dei terreni e del progetto definitivo di bonifica delle acque sotterranee (approvato dalla Provincia in data 9 febbraio 2009) e l'approvazione del progetto definitivo di bonifica per i terreni e dell'integrazione al progetto di bonifica per le acque sotterranee sono tutti atti ad essa presupposti che non sono in grado di conculcare direttamente e autonomamente la sfera della ricorrente in primo grado.

Alla stessa maniera anche la nota del 7 luglio 2016 della Provincia *****
B*** ha rappresentato un atto a carattere meramente interlocutorio con
valenza endoprocedimentale. Con essa, infatti, di fronte alla proposta
avanzata da *****, la Provincia ha formulato un invito a elaborare un
“progetto preliminare ai sensi dell’art. 5 d.g.p. n. 1072/2005 con il quale si
dimostri che gli obiettivi di bonifica non possono essere raggiunti nonostante
l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili” (così a
pag. 2 della nota), senza tuttavia esprimere alcuna determinazione in ordine
alla sua approvazione e con riserva, quindi, di valutare, solo ad esito del
procedimento, l’effettiva sussistenza delle condizioni per certificare in deroga
l’avvenuta bonifica.

3. Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza
impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondati il
primo, secondo e sesto motivo del ricorso di primo grado rilevando che il
progetto presentato da ***** non avrebbe assolto al rigoroso onere probatorio
richiesto dall’art. 5 della D.G.P. n. 1072 del 2005 e che tale progetto si sarebbe
limitato “ad affermare che la tecnologia applicata avrebbe esaurito la propria
funzionalità”. In particolare, il T.R.G.A. avrebbe errato nel ritenere che il
progetto de quo “neppure accenna alla ricognizione delle tecnologie
disponibili per vagliare l’esistenza di soluzioni che, ove utilizzate nel caso
specifico (a costi sostenibili) potrebbero consentire il raggiungimento dei
valori di concentrazione limite accettabili” aggiungendo che “l’ammontare dei
costi sostenuti e il lasso di tempo impiegato da ***** per l’attività di bonifica
fino a quel momento non siano dati di per sé rilevanti [...] peraltro i costi e la
durata della bonifica non possono che essere proporzionali alla gravità
dell’inquinamento provocato, senza che l’ammontare dei costi sostenuti e il
notevole tempo impiegato possa considerarsi una causa esimente dalla
responsabilità. Del resto *****, che è una delle maggiori compagnie petrolifere
a livello internazionale non ha fornito nemmeno la prova dell’impedimento

economico alla prosecuzione dell'attività di bonifica, né della non sostenibilità dei costi di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili”.

Osserva, in proposito, parte appellante in via incidentale che l'art. 5 della D.G.P. n. 1072 del 2005, ben lungi da costituire una “deroga” o una “eccezione”, contemplerebbe la possibilità per la Provincia di approvare un progetto di bonifica con misure di sicurezza laddove i valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e sempre a condizione che sia garantito, in conformità al medesimo D.G.P., un soddisfacente grado di tutela ambientale e sanitaria. Si aggiunge che la disciplina nazionale di cui al D.M. n. 471/1999 (di cui la D.G.P. n. 1072 del 2005 costituisce attuazione) ed al d.lgs. n. 152/2006 prevedono espressamente la possibilità di ricorso all'analisi di rischio e che, a livello provinciale, è stabilito un limite concentrazioni soglia di rischio per gli idrocarburi totali nelle acque sotterranee pari a 50 µg/l (molto più basso rispetto ai 350 µg/l stabiliti a livello nazionale).

Parte appellante in via incidentale deduce inoltre:

- di aver presentato negli anni vari progetti di bonifica proponendo le migliori tecnologie disponibili per le attività di bonifica degli idrocarburi (dapprima un sistema di ossigenazione della falda di tipo passivo con pacchetti filtranti insieme ad un sistema SVE, poi convertito in Bio Venting);
- di aver tenuto costantemente informate le autorità (e tutte le altre parti interessate inclusa ******) dei risultati delle attività inviando relazioni periodiche di aggiornamento;
- di essersi riservata in corso d'opera, e in funzione dell'andamento della rimozione del contaminante, di proporre eventuali valori di concentrazioni residue accettabili.

Osserva, pertanto, che le tecnologie adottate avrebbero determinato un considerevole abbattimento degli idrocarburi, ma che gli impianti avrebbero raggiunto i cosiddetti valori asintotici che costituirebbero il limite oltre il quale

non è più possibile pervenire ad un ulteriore abbattimento dei contaminanti. Inoltre, le tecnologie proposte ed adottate sarebbero in linea con la matrice di screening delle tecnologie di bonifica redatta da I.S.P.R.A. avendo a riferimento un sito in esercizio ed i progetti in questione sarebbero stati, in ogni caso, debitamente approvati dalle amministrazioni nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica.

Si aggiunge che ***** non avrebbe chiarito quali altre tecnologie **** avrebbe potuto adottare.

Parte appellante in via incidentale richiama, all'uopo, la relazione tecnica redatta da ***** e depositata in data 21 febbraio 2019 la quale, al punto 3) e ai punti da 8) a 14), illustrerebbe i criteri con cui sarebbe stata redatta l'analisi di rischio in conformità alla disciplina applicabile.

Sarebbe, quindi, errato quanto asserito in sentenza circa il fatto che il provvedimento impugnato (e il progetto di bonifica presentato da ****) non conterrebbe una disamina delle diverse tecnologie di bonifica e della relativa efficacia. Ciò in quanto l'ultimo progetto presentato costituirebbe solo la conclusione di un iter assai articolato all'interno del quale sono state proposte ed applicate svariate tecnologie di bonifica e, segnatamente, quelle previste anche da I.S.P.R.A. per le contaminazioni in questione.

Sotto altro profilo sarebbe errato anche quanto statuito dal giudice di prime cure in ordine alla sostenibilità dei costi atteso che quest'ultima non andrebbe valutata, come ritiene il T.R.G.A., rispetto alla capacità finanziaria del soggetto che procede agli interventi ma in termini di valutazione costi/benefici effettuata in ragione della tipologia di contaminazione riscontrata rispetto alle tecnologie di bonifica. Gli allegati al d.lgs. n. 152/2006 (in particolare l'allegato 3 al Titolo V) specificano, in tal senso, che gli "strumenti di supporto nel processo decisionale che porta alla scelta sito specifica della «migliore tecnica disponibile» da adottare sono costituiti dalle metodiche di analisi costi - efficacia e/o costi – benefici". Pertanto, ad avviso di parte appellante in via incidentale ciò che dovrebbe essere valutato è se, a fronte del

costo per l'utilizzo di una certa tecnologia disponibile, sia associabile un qualche beneficio ambientale. Detta circostanza non sarebbe, tuttavia, riscontrabile nel caso di specie posto che, a fronte del costo di gestione dell'impianto di trattamento, non sarebbe più associato alcun beneficio ambientale in quanto gli inquinanti non sono suscettibili di ulteriore abbattimento. Nulla avrebbe dunque a che vedere la capacità finanziaria del soggetto che procede agli interventi in quanto non sarebbe comunque legittimo imporre ad un soggetto di spendere dei soldi inutilmente.

Si evidenzia, in ultimo, che, come pure emergerebbe dalla relazione del consulente incaricato dalla Provincia, le concentrazioni di idrocarburi riscontrate sarebbero, nel caso che occupa, comunque molto basse. Tanto dimostrerebbe la contraddittorietà del ragionamento seguito nella sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “i costi e la durata della bonifica non possono che essere proporzionali alla gravità dell'inquinamento provocato, senza che l'ammontare dei costi sostenuti e il notevole tempo impiegato possa considerarsi una causa esimente della responsabilità”.

Parte appellante in via incidentale sottolinea, in ultimo, che la Provincia ha espressamente specificato che la certificazione de qua attiene solo all'area oggetto del procedimento (area erogazione per mezzi pesanti) e che la futura movimentazione di terreni sul suddetto areale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Gestione Rifiuti. L'amministrazione provinciale non avrebbe, peraltro, in maniera coerente, escluso che sul resto dell'area non vi siano contaminazioni.

3.1 Le doglianze in parola non colgono nel segno.

Dall'impianto normativo complessivo della D.G.P. n. 1072 del 2005 emerge con chiarezza che la procedura di “bonifica con misure di sicurezza” di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 2 è species della bonifica “ordinaria” ex lett. e) della medesima disposizione.

La “bonifica con misure di sicurezza” è, infatti, definita come “l'insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili”; viceversa per bonifica “ordinaria” si intende “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dalle presenti disposizioni”.

Nella sistematica della disciplina provinciale altoatesina in subiecta materia, in linea con quanto accade in quella nazionale posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, la bonifica deve, quindi, di regola, tendere alla totale eliminazione delle sostanze inquinanti ovvero alla loro riconduzione sotto i massimi di legge. In questo senso depone anche la L.P. 26 maggio 2006, n. 4 che, per quanto di interesse, all'art. 38, comma 2, stabilisce che “le attività di bonifica devono sempre privilegiare il ripristino dello stato di fatto dei luoghi ai fini della riparazione del danno”.

Solo eccezionalmente è, invece, ammessa una bonifica non integrale del sito realizzata attraverso una riduzione delle matrici inquinanti sino a livelli che, pur superiori alle soglie di concentrazione limite, presentano un rischio per ambiente e salute che, sulla base di una specifica analisi, è ritenuto governabile con l'adozione di appositi accorgimenti (le cd. “misure di sicurezza”, ispirate al principio unionale della precauzione ex art. 191 TFUE).

La stessa formulazione letterale del più volte richiamato art. 5 della D.G.P. n. 1072 del 2005 depone, con chiarezza, nel senso dell'eccezionalità dello

strumento della “bonifica con misure di sicurezza” rispetto alla bonifica “ordinaria”.

Detto articolo stabilisce, infatti, al suo comma 1, che “Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 11 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'Agenzia provinciale, può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4. L'Agenzia provinciale può, con provvedimento motivato, anche approvare progetti di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale senza il calcolo del rischio, a condizione che il progetto dimostri che non vi sono possibilità di contatto tra la sorgente e i recettori”.

Da detta disposizione è ricavabile in via interpretativa che il ricorso a “interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza” ex art. 2, comma 1, lett. f) della medesima della D.G.P. n. 1072 del 2005 è consentito unicamente ove si accerti, con onere della prova che grava a carico del proponente del progetto (“Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 11 dimostri”), l'impossibilità (“non possono essere raggiunti”) di raggiungere i valori di concentrazione limite posti dal precedente articolo 3.

Ancorché quella richiesta ai fini dell'art. 5 non sia un'impossibilità di carattere assoluto ma solo relativo (rispetto, cioè, al parametro delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili), la disposizione prevede, nell'ottica della rigorosa dimostrazione dei presupposti, una rigida procedimentalizzazione della decisione riservata all'amministrazione provinciale a cui non può che

corrispondere un puntuale onere di motivazione a carico della P.A.. Onere che, tuttavia, non risulta essere stato adeguatamente assolto nel caso di specie. In particolare, ritiene il Collegio che la certificazione in deroga dell'intervenuta bonifica con misure di sicurezza non possa limitarsi a prendere atto, come qui accaduto, previa analisi del rischio residuo, dei risultati delle operazioni compiute e del raggiungimento del massimo risultato ottenibile ("sintotico" in linguaggio tecnico) in termini di abbattimento delle sostanze inquinanti a mezzo della tecnologia prescelta.

L'iter logico giuridico esplicitato in motivazione deve, infatti, muovere, a monte, dalla ricognizione di tutte le possibili soluzioni tecnologiche astrattamente praticabili allo stato dell'arte e capaci di consentire il raggiungimento dei valori di concentrazione limite accettabili (aspetto del tutto pretermesso nella vicenda in esame nonostante lo stesso allegato 4 alla D.G.P. n. 1072 del 2005 - richiamato proprio dall'art. 5 - al paragrafo II.3, preveda espressamente che "l'analisi delle tecnologie deve essere basata su una esaustiva rassegna delle soluzioni adottate in casi simili sia a livello nazionale che internazionale per definire in che modo possono essere rispettati i criteri stabiliti nell'allegato 3") per poi passare alla verifica della loro concreta sostenibilità (profilo invero affrontato solo apoditticamente nella certificazione impugnata in primo grado).

Nel condurre la verifica di sostenibilità non è, peraltro, sufficiente rilevare lo storico del costo delle operazioni di bonifica (come qui fatto da **** con l'indicazione di una cifra complessiva superiore ad € 600.000,00) ma si rende necessaria, anzitutto, la stima dello stesso rispetto alla più efficiente tra le tecnologie esistenti e, laddove questo sia ritenuto non sostenibile, in via gradata, delle altre disponibili in ordine decrescente di capacità di conseguire il maggiore abbattimento possibile delle soglie di concentrazione.

Inoltre, essa va condotta sulla scorta di un'analisi comparata costi- benefici (id est quanto sia oneroso l'impiego di una data tecnologia rispetto al maggior risultato in termini di abbattimento delle sostanze inquinanti messo a

confronto con altra soluzione meno costosa) che non può che tenere in considerazione anche, ancorché in via non esclusiva, le capacità finanziarie del proponente ed il valore economico complessivo dell'attività che ha costituito causa ovvero occasione dell'inquinamento.

Solo ad esito della ricognizione delle tecnologie astrattamente disponibili e dell'individuazione, tra queste, di quelle sostenibili può giungersi a autorizzare, previa valutazione del rischio residuo, la soluzione che consente il maggior abbattimento possibile dei livelli di inquinamento.

Una lettura così rigorosa della disciplina settoriale in parola è l'unica ad apparire in linea con la tutela dei primari valori costituzionali della tutela dell'ambiente e della salute collettiva (artt. 9 e 32 Cost.) nonché l'unica in grado di evitare che il ricorso allo strumento della "bonifica con misure di sicurezza" possa eventualmente risolversi in una sostanziale elusione della disciplina di legge.

3.2 In conclusione, deve ritenersi che, come condivisibilmente statuito in primo grado, l'amministrazione provinciale non abbia adempiuto in maniera completa ed esaustiva all'obbligo di motivazione gravante a proprio carico così incorrendo, nel rilascio del certificato di avvenuta bonifica con misura di sicurezza de quo, nella violazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990 e 5 della D.G.P. n. 1072 del 2005.

4. È, quindi, possibile procedere con lo scrutinio dell'appello principale proposto da *****.

4.1 Prima di esaminarne il merito va, tuttavia, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da *****.

Quest'ultima sostiene, in particolare, che ***** non vanterebbe alcun interesse concreto ed attuale a coltivare la suddetta impugnazione atteso che l'appellante in via principale insiste nel rivendicare la sua estraneità alla vicenda giudiziaria.

4.2 L'eccezione non può essere accolta.

***** , infatti, è certamente portatrice di un interesse ad impugnare la decisione di primo grado essendo risultata in tale sede soccombente con condanna alle spese di lite (capo avverso cui spiega anche un apposito profilo di censura). Né può obliterarsi che l'appellante principale vanta comunque un interesse alla conservazione dell'efficacia del provvedimento impugnato in prime cure posto che esso ha ritenuto chiusa la procedura di bonifica (almeno con riguardo all'area di erogazione per mezzi pesanti) di un terreno di cui la stessa è stata responsabile a partire dal 2017. Proprio la condizione di detentrica dell'area potrebbe esporla, infatti, in sede di riedizione del potere a seguito di annullamento giudiziale della certificazione, a eventuali responsabilità e conseguenze.

5. Nel merito l'appello principale proposto da ***** è infondato e va respinto.

5.1 Con l'unico motivo dell'appello principale si censura, sotto un primo profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto fondati il primo e secondo motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che «***** non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per essere autorizzata alla bonifica con misure di sicurezza». Deduce, in proposito, parte appellante che il provvedimento provinciale del 29 agosto 2018 ha rilasciato, in piena aderenza all'art. 5 D.G.P. n. 1072 del 2005 la “Certificazione d'avvenuta bonifica con misure di sicurezza (analisi di rischio)” unicamente “per l'area di erogazione per mezzi pesanti” alla luce di una ponderata valutazione di correttezza della analisi di rischio svolta da **** e richiamata nel progetto di bonifica elaborato dalla ***** e della relativa conclusione circa l'assenza di “rischi di diffusione della contaminazione e/o pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente”.

Si osserva, in particolare, che ai sensi suddetto art. 5, la Provincia, nell'ipotesi in cui il progetto dimostri che non possono essere raggiunti gli anzidetti “valori di concentrazione limite accettabili” attraverso la menzionata applicazione “delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili”, “può

autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1" e che "sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio". Detta circostanza ricorrerebbe nel caso di specie atteso che:

- gli impianti, in forza delle tecnologie impiegate da **** nelle attività di bonifica svoltesi nel corso dei diversi anni all'interno della più volte richiamata area di erogazione per mezzi pesanti, hanno raggiunto i cc.dd. valori asintotici, che rappresentano il limite della tecnologia oltre cui non è più possibile perseguire un ulteriore abbattimento dei valori contaminanti;
- l'analisi di rischio effettuata da **** (e positivamente valutata dalla Provincia) in riferimento sempre all'anzidetta area di erogazione per mezzi pesanti ha restituito come esito un "rischio accettabile".

5.2 Sotto un secondo profilo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il sesto motivo del ricorso di primo grado sostenendo che nelle premesse del provvedimento provinciale del 29 agosto 2018 si dà atto che è stato esaminato il progetto di bonifica del gennaio 2017 elaborato da **** per conto di **** "ma nulla viene riferito in ordine alla valutazione dello stesso e, in particolare, sulla mancata dimostrazione da parte di **** dell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di bonifica nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili, che costituisce il presupposto indispensabile ai fini dell'autorizzazione alla bonifica con misure di sicurezza prima e del rilascio della relativa certificazione di avvenuta bonifica dopo".

Parte appellante in via principale osserva, sul punto, che il provvedimento provinciale del 29 agosto 2018 conterrebbe chiaramente una motivazione per relationem in ordine all'assenza di "rischi di diffusione della contaminazione e/o pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente" avendo richiamato tutti gli atti della complessa istruttoria avviata nel 2004 da **** (e tra questi,

segnatamente, l'analisi di rischio svolta da **** e richiamata nel progetto di bonifica elaborato dalla *****).

5.3 Sotto un terzo profilo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.R.G.A. ha condannato ***** (insieme a ****) a rifondere all'***** le spese di lite malgrado la completa estraneità di ***** al procedimento di bonifica ambientale e al provvedimento provinciale del 29 agosto 2018.

6. Le doglianze in parola non meritano positivo apprezzamento.

6.1 Quanto al primo profilo di doglianza valgono le considerazioni già svolte supra al punto 3.1 in ordine alla corretta lettura e applicazione dell'art. 5 della D.G.P. n. 1072 del 2005 ed all'intensità dell'onere motivazionale gravante in capo alla P.A..

6.2 Quanto al secondo profilo di doglianza, sebbene possa ammettersi in astratto, sulla scorta della disciplina generale dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, il ricorso ad una motivazione anche solo per relationem in ordine alla sussistenza dei presupposti per la certificazione in deroga dell'avvenuta bonifica con misure di sicurezza ex art. 5 della D.G.P. n. 1072 del 2005, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il mero richiamo agli atti della complessa istruttoria avviata nel 2004 da **** (e tra questi, in particolare, all'analisi di rischio svolta da **** e richiamata nel progetto di bonifica elaborato dalla *****) non sia all'uopo sufficiente atteso che esso non è in grado di coprire tutti gli aspetti meritevoli di analisi e giustificazione indicati al precedente punto 3.1 (e, segnatamente, di sopperire alla mancata ricognizione di tutte le tecnologie astrattamente disponibili, della loro efficacia e sostenibilità secondo una valutazione costi-benefici).

6.3 Quanto, infine, al terzo profilo di doglianza, il capo della sentenza impugnata recante la condanna alle spese, in solido con ****, anche di ***** è in linea con il combinato disposto di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. atteso che quest'ultima era da ritenersi soccombente ad esito del giudizio di prime cure avendo chiesto nelle proprie conclusioni non la semplice estromissione

dal giudizio (come avrebbe dovuto fare se avesse sostenuto tout court la propria estraneità al giudizio) bensì il rigetto nel merito del ricorso proposto da *****.

7. Per le ragioni sopra succintamente esposte tanto l'appello incidentale autonomo proposto da ***** quanto l'appello principale proposto da ***** sono infondati e vanno respinti con conferma della sentenza gravata.

7.1 La reiezione dei suddetti gravami esonera, peraltro, dallo scrutinio dei motivi dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado e riproposti, in via subordinata, da ***** ex art. 101, comma 2, c.p.a..

8. Sussistono nondimeno, in ragione della novità delle questioni affrontate, nonché della complessità in fatto ed in diritto della vicenda controversa., giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

- respinge l'appello incidentale autonomo proposto da *****;
- respinge l'appello principale proposto da *****.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Caponigro, Presidente FF

Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Gallone

IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro

IL SEGRETARIO